



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”;
- VISTO**, in particolare, l'articolo 65, comma 6, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, il quale prevede che, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all' articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- VISTO**, inoltre, il successivo comma 7, del menzionato articolo 65, il quale stabilisce che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021, e che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 gennaio 2022, con il quale è stato disposto il riparto, tra gli enti interessati, della quota pari a 3.276.390,43 di euro, del citato fondo di cui all'articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, rinviando ad eventuali successivi provvedimenti il riparto della rimanente quota sulla base di documentazione integrativa prodotta dai comuni;
- VISTO** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID -19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”;
- VISTO**, in particolare, l'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2022, il quale ha prorogato al 30 giugno 2022 il regime di esonero di cui al menzionato articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
- CONSIDERATO** che il successivo comma 4, del richiamato articolo 8, stabilisce che il fondo istituito dall'articolo 65, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, e che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

**ACQUISITE**, in modalità telematica, le valutazioni dagli enti interessati della perdita di gettito derivante dall'esonero, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all' articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**VISTA** la nota metodologica con la quale sono stati definiti i criteri di stima di tale perdita di gettito;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere al riparto del citato incremento di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo istituito dal ripetuto articolo 65, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021;

**ACQUISITA** l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 ottobre 2022;

DECRETA

Articolo 1

*(Riparto parziale dell'incremento di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo istituito dall'articolo 65, comma 7, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)*

1. Ai fini del ristoro, in favore dei comuni, delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all' articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i soggetti richiamati in premessa, in applicazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, l'incremento di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo istituito dall'articolo 65, comma 7, decreto-legge n. 73 del 2021, è parzialmente ripartito per la somma complessiva di 2.115.893,27 euro, sulla base dei criteri individuati nell'allegato A "Nota metodologica" e secondo gli importi indicati *pro quota* nell'allegato B "Piano analitico di riparto".

2. Con successivi analoghi provvedimenti si potrà procedere a ulteriori riparti del saldo residuo sulla base di documentazione integrativa prodotta dai comuni a dimostrazione del mancato gettito inerente alle fattispecie previste dalla normativa oggetto del presente decreto per l'anno 2022.

3. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano gli importi, come specificati nell'Allegato B, sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

4. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Del presente provvedimento sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, **20 ottobre 2022**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE  
Franco

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
Lamorgese